

Il geologo e la Commissione per la Qualità' Architettonica e il Paesaggio (C.Q.A.P.)

Marilena Martinucci ⁽¹⁾ e Giuseppe Mannino ⁽²⁾

Geologo – Docente a contratto di Legislazione Tecnica e Ambientale (Università di Bologna)

Geologo – Libero Professionista

1 - PREMESSA

L'articolo 3 della L.R. n. 31/2002 ha introdotto, all'interno delle istituzioni comunali, la Commissione per la Qualità Architettonica e del Paesaggio (C.Q.A.P.), come organo consultivo cui spetta l'emanazione di pareri obbligatori e non vincolanti per l'amministrazione.

Tale passaggio legislativo ha indotto gli Enti Locali a ricorrere all'apporto di Tecnici esterni all'Amministrazione nell'attività delle nuove Commissioni, sia mediante la pubblicazione di appositi Bandi, che richiedendo terne di nominativi ai diversi Ordini e Collegi Professionali.

Il D. lgs. 42/04 ha dato alle Regioni, che esercitano la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, la potestà di delegarne l'esercizio a Province e Comuni purché dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

Si stabilisce pertanto la possibilità per i comuni di attribuire alla Commissione Q.A.P. il duplice ruolo di Commissione urbanistico-edilizia per i pareri riguardanti le attività che richiedono permessi di costruire, D.I.A. di particolare interesse o Piani, e di Commissione per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche quando e come richiesto dal D. lgs. 42/04.

2 - IL QUADRO NORMATIVO

L'articolo 3 della L.R. 31/2002 istituisce e norma la composizione ed il ruolo della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (C.Q.A.P.), commissione tecnica consultiva, cui spettano pareri obbligatori e non vincolanti, ai fini del rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici, interventi di risanamento conservativo e restauro e abbattimento delle barriere architettoniche in edifici aventi valore storico architettonico.

Il Regolamento Urbanistico Edilizio comunale (R.U.E.), oltre a quelle sopradette, può definire altre competenze della Commissione, nell'osservanza però sempre del principio che i pareri sono espressi in ordine agli aspetti compositivi ed architettonici degli interventi e al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale.

La successiva Circolare applicativa n. 6515 del 21 marzo

2003 fa emergere due punti caratterizzanti di tale Commissione:

1. il carattere tecnico che le è attribuito, con componenti che abbiano specifiche competenze nelle materie indicate;
2. la indipendenza fra il titolo abitativo e l'autorizzazione in materia di beni paesaggistici, anche se strettamente connessi. Il parere della Commissione deve quindi essere dato in ogni caso riguardo l'intervento su di un immobile o su di un'area sottoposta a vincolo, sia per una D.I.A. che per un Permesso di costruire.

Il D. lgs. 42/04, così come modificato nella sua parte terza – Beni paesaggistici, dal D. lgs. 26 marzo 2008, n.63, all'art.148 Commissioni locali per il paesaggio, prevede l'istituzione di Commissioni che esprimano pareri di supporto ai soggetti che devono rilasciare l'autorizzazione paesaggistica, composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.

3 - LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

La Regione Emilia-Romagna con Delibera di G.R. n. 1676/2008 ha recepito la prescrizione normativa dell'art.146 del Codice dei Beni culturali e paesaggistici che stabilisce che *"gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia"*, ritenendo che *"la Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio... sia la struttura avente adeguato livello di competenza tecnico-scientifica idonea a garantire la valutazione separata degli aspetti paesaggistici da quelli urbanistico-edilizi"*.

Gli enti locali pertanto dal 31.12.08 hanno l'obbligo di istituire, integrare e certificare che la Commissione QAP è aderente ai criteri vincolanti fissati dalla Delibera.

L'Allegato A alla Delibera indica sia le figure professionali idonee al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, che le diverse possibili procedure di selezione dei membri della C.Q.A.P., che i Comuni possono seguire.

I componenti devono essere scelti fra tecnici esterni all'Amministrazione, attraverso un Bando o la richiesta di designazione di terne di candidati agli Ordini e Collegi professionali, agli organismi scientifici e alle Università, in possesso di titolo di studio riguardante materie quali l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la

progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche, ambientali, agrarie e forestali, avendo maturato una qualificata esperienza, almeno triennale, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, con presentazione di un curriculum individuale.

4 - IL GEOLOGO IN COMMISSIONE

Per poter svolgere il ruolo cui viene chiamato, il geologo componente della C.Q.A.P. dovrà necessariamente essere a conoscenza:

- delle normative urbanistiche edilizie statali e regionali;
- delle normative europee, nazionali e regionali in materia di tutela del paesaggio;
- delle normative che riguardano le procedure e le competenze amministrative, l'accesso agli atti e l'informazione ambientale.

Egli dovrà inoltre conoscere anche gli strumenti di Pianificazione regionale, provinciale e comunale.

Il geologo in Commissione sarà quindi chiamato a svolgere la duplice funzione di garante tecnico per la sicurezza del territorio in cui le opere si vanno ad inserire ed al contempo di garante del paesaggio nelle componenti geologiche dell'ecosistema, di salvaguardia di siti con particolari emergenze geologiche, di garante della qualità dell'impatto paesaggistico.

5 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".

D.lgs. 26 marzo 2008, n.63 "Ulteriori disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 in relazione al paesaggio"

D.P.C.M. 12 dicembre 2005 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42" .

Legge regionale Emilia-Romagna 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio".

Legge regionale Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n. 31 "Disciplina generale dell'edilizia".

Regione Emilia-Romagna, 2003 - Circolare sull'applicazione di alcune disposizioni della L.R. n. 31/2002 "Disciplina generale dell'edilizia".

Delibera di Giunta Regione Emilia-Romagna 20 ottobre 2008, n. 1676 "Attuazione del D.Lgs 24/1/2004, n. 42 e succ. mod. e integr. - Direttive ai comuni in merito ai requisiti di competenza tecnico-scientifica e di organizzazione per l'esercizio della funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 1/8/1978 n. 26".

Legge regionale Emilia-Romagna 30 novembre 2009, n. 23 "Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio. Modifica della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) e norme transitorie in merito alla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico)".